

Pistoia, 9.10.07

ODG,

**Legge Regionale 4.4.07 n.18
Disciplina del Trasporto di salme e cadaveri.**

Premesso

Che suddetta legge regionale ha integrato la vigente legge DPR n. 285 del 10.9.90 regolamentando il trasporto di salme (quindi prima dell'accertamento necroscopico che avviene dopo le 15 ore) nel territorio regionale, consentendo ai familiari lo spostamento della salma con autorizzazione della ASL

Che tale autorizzazione può essere rilasciata tramite un medico convenzionato, medico 118, medico di guardia, (quest'ultimo chiamato ad intervenire se l'evento si verifica di notte o in orario festivo o prefestivo), qualora il trasporto avvenga senza pregiudizio per la salute pubblica e che sia escluso il sospetto di reato,

premessso

che la constatazione di morte non rientra tra i certificati obbligatori che il medico deve produrre se non in caso di dubbio (nella cui fattispecie si configurerebbe il reato grave di omissione di soccorso),

Considerato

che gli incaricati al trasporto diventano con la suddetta legge esercenti di un pubblico servizio e come tali soggetti a una normativa rigorosa in caso di reato, e devono sottostare agli obblighi di legge (Art. 3 comma 4)

Alla luce delle difficoltà che specialmente i medici di guardia incontrano nell'applicare la legge non potendo riscontrare la causa di morte, che sarà perciò sempre causa presunta, e quindi non potendo assumersi la responsabilità rispetto a tale punto,

Nell'attesa del T.U. della Polizia Mortuaria in fase di elaborazione.

Il Consiglio Comunale di Pistoia propone al Consiglio Regionale di recepire il seguente emendamento all'art.2 comma 2 della legge in oggetto:

sostituire :“ e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato”, con:
“ a meno che non sia evidente l'ipotesi di reato”.

In tal modo cautelando il medico di guardia e sollevandolo da responsabilità che oggettivamente non può assumersi.

Consigliere Comunali
Daniela Simionato e Jessica Cipriani
Gruppo FORZA ITALIA